



# COMUNE DI RUTIGLIANO

## PROVINCIA DI BARI

### COPIA ORDINANZA PER ALBO PRETORIO VIRTUALE

Registro Generale n. 166

#### ORDINANZA DEL SINDACO

n. 76 del 18-12-20

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

**Oggetto: MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO NELL'AMBITO EMERGENZA COVID 19 RIGUARDANTE DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DELLE AREE PUBBLICHE.**

#### IL SINDACO

##### IL SINDACO

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

**RICHIAMATI** l'art.1, co.1, lett. ff) d.p.c.m. 3 dicembre 2020 che già introduce una limitazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali fino alle ore 21:00; altresì la lett. gg) che già prevede limitazioni al consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00 nonché la limitazione della ristorazione con asporto alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

**VISTO** che la Puglia è stata destinataria per oltre 3 settimane delle più stringenti misure di cui all'art.2, in quanto collocata, con Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e 19 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio "alto" (area arancione);

**VISTO** che con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020, a seguito della nuova classificazione del rischio, la Puglia è stata collocata in area cosiddetta gialla, risultando pertanto ad essa applicabili le misure di contenimento stabilite dall'articolo 1 del citato D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

**RILEVATO** che in relazione ai dati sanitari si è riscontrato un aumento della percentuale dei contagiati nelle ultime settimane;

**CONSIDERATO** che nella seduta del 15/12/2020, il COC ha condiviso le preoccupazioni manifestate dal sindaco in ordine alle criticità che si potrebbero registrare durante il fine settimana e le festività natalizie, soprattutto da parte dei giovani nei pressi dei pubblici esercizi e locali privati;

**VALUTATO** che il COC ha ritenuto pertanto opportuna l'adozione di un provvedimento sindacale che preveda il divieto di stazionamento nelle aree cittadine in cui si verificano fenomeni di affollamento originati da una pluralità di cause concorrenti, nonché da abitudini sociali consolidate quali il passeggio, ovvero il consumo di cibo e bevande in aree pubbliche o aperte al pubblico;

**RILEVATO** altresì che il COC, ha ritenuto inoltre opportuna una riduzione degli orari di apertura di alcune attività commerciali, limitatamente alle giornate di tradizionale picco degli affollamenti (in particolare le giornate del 24 e del 31 dicembre) e che il relativo provvedimento dovrebbe interessare l'intero territorio cittadino;

**CONSIDERATO** che il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque ampiamente soddisfatto attraverso gli attuali orari di apertura come consentiti dal combinato disposto delle norme richiamate in premessa per le aree cosiddette gialle);

**CONSIDERATO** che è interesse pubblico primario – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della dell'andamento epidemico;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, con riferimento all'intero territorio comunale di Rutigliano, limitatamente alle giornate del 19/20/24/25/26/27/31 dicembre 2020 e 01/02/03/05/06 gennaio 2021, preveda il divieto di stazionamento delle persone nelle aree (vie e piazze) cittadine di cui al dispositivo nonché il divieto di asporto e di consumazione di cibi e/o bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e la chiusura anticipata delle attività commerciali;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**VISTO** l'art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

**VISTO** altresì l'art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;

**VISTO** l'art. 1 comma 9 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 che recita: "Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

**VISTO** l'art. 1, comma 5 del DPCM del 03/12/2020 che recita: "delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

## **ORDINA**

**1.** la chiusura, dal 19/12/2020 al 06/01/2021, delle seguenti aree:

- Piazza Manzoni;
- Piazzetta di Via Mercadante intersezione con Via Donizetti e Via Giordano;
- Area verde di Via Domenico Messeni;
- Pineta Comunale;
- Parco Urbano;

**2.** 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 01/02/03 e 05/06 gennaio 2021:

dalle ore 12.00 alle ore 22:00, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020, il divieto di stazionamento nelle seguenti aree:

- Piazza XX Settembre;
- Piazza Colamussi;
- Villa Comunale, Viale della Repubblica, Piazza Kennedy;
- Via Donizetti;
- Via Ragioniere Generale dello Stato Vitantonio Debellis.

**3.** 19, 20, 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 01/02/03 e 05/06 gennaio 2021:

per tutto il territorio Comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:

- divieto di consumazione di alimenti e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico già a decorrere dalle ore 12.00;
- per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, panifici e attività artigianali) divieto di asporto di bevande già a decorrere dalle ore 12.00;
- chiusura dei distributori automatici h24 già a decorrere dalle ore 12.00.

**4.** Nei giorni 24 e 31 dicembre 2020:

per tutto il territorio comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020:

- la chiusura di tutte le attività commerciali già dalle ore 16.00, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

#### **AVVERTE CHE**

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

La presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti governativi, legislativi, regionali e comunali già adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate

#### **DA' ATTO**

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, previa comunicazione al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;
- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Rutigliano con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
- il responsabile del procedimento è il dott. Chiantera Antonio, Responsabile dell'Area Attività Produttive.

#### **TRASMETTE**

il presente atto per i rispettivi adempimenti di monitoraggio e verifica al Corpo della Polizia Locale di Rutigliano.

Inoltre al Sig. Prefetto di Bari, al Sig. Questore di Bari; al Comando Stazione Carabinieri di Rutigliano, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Mola di Bari, alla Asl Ba - Dipartimento di Prevenzione, alla Asl Ba – Direzione Generale, alle Associazioni di categoria.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Rutigliano, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

**Il Sindaco**  
**F.to Valenzano Giuseppe**